



Comune di Civitella Roveto

Provincia di L'Aquila

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 1 R.D.
Del 28/04/2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento Patrocinio e Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'anno **duemiladiciasette**, addì ventotto (28) del mese di Aprile alle ore 19:05 nell'aula delle adunanze Consiliari del Comune detto, in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone del Sindaco Dr.Sandro De Filippis e dei seguenti Consiglieri Comunali risultanti presenti dopo l'appello nominale ;

1- Allegritti Dott.ssa Lucia	Consigliere	Presente
2- Cianchetta dr. Simone	Consigliere	Presente
3- D'Anastasio Domenico	Consigliere	Presente
4- Di Loreto Laura	Consigliere	Presente
5- Fontana Francesco	Consigliere	Presente
6- Montaldi Geom. Giancarlo	Consigliere	Presente
7- Oddi Avv. Pierluigi	Consigliere	Presente
8- Vernile Giuseppe	Consigliere	Presente
9- Persia Melissa	Consigliere	Presente
10- Baldassarre Bruno	Consigliere	Presente
11- Colacicchi Raffaello	Consigliere	Presente
12- Persia Patrizia	Consigliere	Presente

Consiglieri in carica 12

Presenti 12 (Compreso Sindaco), assenti : Di Loreto Laura;

Alle ore 19:09 entra il Consigliere Di Loreto Laura, pertanto il numero legale sale a (13) Consiglieri

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Francesco Del Pinto.**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero Legale, Dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- Il D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";
- Lo Statuto Comunale approvato con Delibere nn. 59 e 67 del 30/11/1999 e del

30/12/1999.; Richiamati:

- L'art. 118, comma 3, della Costituzione il quale recita che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- L'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita *"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;
- L'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita: *"I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con Legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- L'art. 3 dello Statuto Comunale che testualmente recita: *"Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità"*;

Considerato necessario provvedere all'approvazione di un Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio Comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro, con previsione di modalità operative, spese ammissibili e non ammissibili;

Preso Atto:

- che l'Amministrazione intende promuovere e valorizzare gli organismi di partecipazione dei cittadini al governo locale;
- che ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e sulla base del principio di sussidiarietà il Comune affida alle Associazioni il compito di organizzare direttamente, eventualmente anche in concorso con altri soggetti associativi, l'organizzazione di eventi, manifestazioni, feste ed iniziative varie da realizzare sul territorio comunale in collaborazione col Comune stesso;

Visto l'art. 12 della L. 7/8/1990, n. 241, che testualmente recita: " La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle

amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

Preso atto che è necessario adottare un regolamento ai sensi dell' art. 12 della L. n. 241/1990 al fine di disciplinare l'erogazione di contributi per la promozione della cultura, delle attività sociali, dello sport e per la valorizzazione del tempo libero; Visto l'allegato schema di regolamento composto da ventidue articoli;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del Regolamento di cui all'oggetto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile Area Amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che non si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poichè il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che l'art. 42 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'approvazione dei regolamenti comunali;

Con voti favorevoli pari a (9), astenuti (4) (Baldassarre Bruno, Colacicchi Raffaello, Persia Melissa, Persia Patrizia), nessun contrario, espressi nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

1)Di approvare il Regolamento comunale per la concessione di contributi alle associazioni culturali, sociali, ricreative, sportive e di volontariato composto da ventidue articoli che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2)Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Civitella Roveto, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedere ;

con voti favorevoli pari a (9), astenuti (4) (Baldassarre Bruno, Colacicchi Raffaello, Persia Melissa, Persia Patrizia), nessun contrario, espressi nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., D.Lgs. 267/2000.

- § -

=====

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE del servizio Dott. Francesco Del Pinto

REGOLAMENTO PATROCINIO E CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art.	2	-	Natura	degli	interventi
Art.	3	-	Iniziative	e/o attività	assimilabili a benefici
Art.	4		-Destinatari	dei	benefici
Art.	5		-Aree	di	intervento
Art.	6	-	Domanda	di ammissione	ai benefici

Art. 7- Piano dei contributi

Art.	8	-	Criteri	di	valutazione
Art.	9	-	Misura	dei	contributi
Art.	10	-	Erogazione	dei	contributi

Art. 11 - Rendiconto

Art. 12 - Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari

Art.	13	-	Contributi		straordinari
------	----	---	------------	--	--------------

Art. 14 - Convenzioni

Art.	15	-	Utilizzo	dei locali	comunali
Art.	16		-Concessione		patrocinio

Art. 17 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

Art.	18	-	Istituzione		albo
------	----	---	-------------	--	------

Art. 19 - Struttura dell'albo

Art.	20	-			Registrazioni
Art.	21	-	Gestione	e	aggiornamento

Art. 22 - Disposizioni finali

Art. 23 - Esclusione di responsabilità

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2

Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
 - sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
 - sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3

Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:
- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città;
 - a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso e le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4

Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono: a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto; b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 18 e segg. del presente Regolamento.

Art. 5
Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
- a) attività culturali e scientifiche;
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali e del decoro urbano;
 - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - i) attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - j) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
 - k) attività rivolte alla promozione e valorizzazione dell'allevamento, delle colture tradizionali e dei prodotti tipici.

Art. 6
Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:
- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il mese di aprile dell'anno corrente.
3. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.
4. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
5. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
7. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 7
Istruttoria

1. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.

Art. 8 **Criteria di valutazione**

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel provvedimento di concessione del contributo.

Art. 9 **Misura dei contributi e dei sussidi finanziari**

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 % della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile, tenuto conto motivatamente dell'importanza della stessa.

Art. 10 **Erogazione dei contributi**

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio competente sulla base:
 - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
 - b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.
3. Il dirigente del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo.

Art. 11 **Rendiconto**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 12 **Procedimento e modalità di erogazione**

1. Le richieste ricevute sono assegnate al Servizio competente per materia, che provvede alla fase istruttoria, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento.
2. Ultimata l'istruttoria, sarà presentata alla Giunta la proposta di deliberazione per il riconoscimento e la concessione del finanziamento richiesto. Nella proposta di deliberazione dovranno essere evidenziate in modo chiaro e argomentato:
 - la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - la motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità

dell'Amministrazione Comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso.

- le domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione.

3. La Giunta, dopo il ricevimento della proposta di deliberazione, decide, nei limiti delle disponibilità di spesa prevista in bilancio e sulla base degli indirizzi precedentemente formulati, la misura del sussidio da erogarsi ad ogni richiedente ammesso a contribuzione.

4. Il sussidio viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altre erogazioni di denaro da parte del Comune o di altro Ente per la medesima attività o iniziativa.

5. Nessun finanziamento può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.

6. Nel caso di sussidi finanziari, i soggetti beneficiari di queste provvidenze economiche effettueranno opere per il mantenimento e la cura del decoro urbano, quali, a titolo esemplificativo, pulizia strade, cura e manutenzione delle aree verdi, delle aiuole e delle staccionate etc., nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

7. La Giunta può concedere i contributi derogando dai termini e dalle modalità sopra indicate, ove sussistano condizioni particolari o al verificarsi di situazioni imprevedibili.

Art. 13

Contributi straordinari

1. Al di fuori del procedimento di cui all'art. 12, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.

2. A titolo esemplificativo tra le iniziative a carattere rilevante ai fini del presente articolo potranno rientrare fiere, mostre, esposizioni, convegni, rassegne, celebrazioni di anniversari, manifestazioni, che si tengano sul territorio del Comune, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.

3. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività.

Art. 14

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte nel registro Comunale delle libere forme associative, per lo svolgimento di specifiche attività e servizi.

2. Le convenzioni con associazioni di volontariato devono essere stipulate nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e sono rivolte alle realtà che perseguono valori di solidarietà sociale e svolgono attività a vantaggio di tutta la comunità.

3. Le convenzioni con le associazioni di promozione sociale devono essere stipulate nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e sono rivolte alle realtà che svolgono attività di utilità sociale e promozione della cultura a favore della comunità.

Art. 15

Utilizzo temporaneo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

2. L'utilizzo temporaneo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alla normativa relativa ai pubblici spettacoli.

3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 16
Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Civitella Roveto".
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini, istruite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.
4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.
5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

Art. 17
**Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti
nella disciplina del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b) ai contributi di natura assistenziale, le cui istruttorie e la relativa erogazione restano di competenza del Servizio sociale, in ottemperanza alla vigente normativa settoriale;
 - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 18
Istituzione albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 19
Struttura dell'albo

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni:
 - nominativo del beneficiario ed indirizzo;
 - quantificazione delle provvidenze;
 - estremi dell'atto di concessione;
 - disposizioni di legge, statutarie e regolamentari sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 20
Registrazioni

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 21
Disposizioni finali

1. Per l'erogazione dei contributi dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni fiscali in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni legislative e statutarie in merito ai Regolamenti Comunali. Per quanto non espressamente previsto si demanda al Codice Civile.

Art. 22
Esclusione di responsabilità

1. L'intervento del Comune si concretizza esclusivamente sul piano contributivo. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione.

Del che è verbale.

IL SINDACO
(Dott. Sandro De Filippis)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Del Pinto)

[Handwritten signature of Dott. Francesco Del Pinto]

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Civitella Roveto, lì _____

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (AQ)

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2021	II	2021 09	
Prot.n.	3940	Del	05/08/2021



IL FIRMATARIO DELLA PUBBLICAZIONE
(Sig. CESIDIO TERSONE)



[Handwritten signature of Sig. CESIDIO TERSONE]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Civitella Roveto, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Del Pinto)